



# COMUNE DI CAPOTERRA

Città Metropolitana di Cagliari

**COPIA**

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 43 DEL 14/05/2020

OGGETTO: *APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2020 ART. 1 COMMI 738, 739 - 783 LEGGE DI BILANCIO N. 160/2019 (G.U. N. 304 DEL 30/12/2019 S.O.)*

L'anno 2020 addì 14 del mese di Maggio convocato per le ore 17.00 e seguenti, nella sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta Straordinaria di Seconda convocazione, in forma mista compresenza fisica/videoconferenza.

**All'appello risultano :**

<b>Consiglieri e Consigliere</b>	<b>Presente</b>	<b>Consiglieri e Consigliere</b>	<b>Presente</b>
Francesco Dessì	Si	Littarru Gianfranco	Si
Aroni Alice	Si	Magi Francesco	No
Baire Vittorina	Si	Mallus Giacomo	Si
Cau Fabrizio	Si	Marcis Roberta	Si
Cossu Maurino	Si	Montis Giovanni	Si
Dessi Donatella	Si	Piano Stefano	Si
Dessi Franca	Si	Picci Gianmarco	Si
Espa Paola	Si	Pinna Veronica	Si
Fiume Giuseppe	Si	Volpi Salvatore	Si
Frau Luigi	Si	Zaccheddu Marco	Si
Frongia Pietro	Si		

**Presenti 20**

**Assenti 1**

Partecipano alla riunione gli assessori e assessore comunali: Carla Melis, Silvano Corda, Enrico Craboleda, Beniamino Piga, Daniela Farigu;

Partecipa la Segretaria Generale D.ssa Maria Efsia Contini;

La Presidente del Consiglio, D.ssa Veronica Pinna, constatato il numero legale degli intervenuti e quindi la piena validità della riunione, dichiara aperta la seduta;

Sono nominati scrutatori i consiglieri e consigliere: Volpi Salvatore , Cau Fabrizio , Marcis Roberta ;

La seduta è Pubblica in streaming;



La Presidente del Consiglio Comunale Veronica Pinna introduce l'argomento inserito nell'Ordine del Giorno avente per oggetto "APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2020 ART. 1 COMMI 738, 739 - 783 LEGGE DI BILANCIO N. 160/2019 (G.U. N. 304 DEL 30/12/2019 S.O.)" e invita l'Assessore al Bilancio Beniamino Piga ad illustrarlo;

Interviene successivamente il Consigliere Comunale Marco Zaccheddu in qualità di Presidente della 3<sup>a</sup> Commissione Consiliare "Risorse", dichiara di parere favorevole della commissione;

Dato atto che gli interventi e le dichiarazioni di voto dei Consiglieri e Consigliere sull'argomento posto all'ordine del giorno sono riportati nel verbale di seduta in data odierna;

Il Presidente, preso atto che non vi sono altre richieste d'intervento dichiara chiusa la discussione e pone in votazione la proposta nel testo sottoindicato;

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale (IUC) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è **abolita**, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) e che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della L. 160/2019, ai sensi del comma 738 della medesima legge, a cui si rimanda per le specifiche disposizioni;

- L'aliquota di base per **l'abitazione principale** classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze e' pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, puo' aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, ai sensi di comma 748 della L. 160/2019;

- Dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonche' per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, **euro 200** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, nonché per tutti i casi previsti dal comma 749 della L. 160/2019;

- L'aliquota di base per i **fabbricati rurali** ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e' pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento, ai sensi del comma 750 della L. 160/2019;

- Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e **destinati dall'impresa costruttrice alla vendita**, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e' pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, ai sensi del comma 751 della L. 160/2019;

- L'aliquota di base per i **terreni agricoli** e' pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, ai sensi del comma 752 della L. 160/2019;

- Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel **gruppo catastale D** l'aliquota di base e' pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento e' riservata allo Stato (ex comma 744 della L. 160/19), e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento, ai sensi del comma 753 della L. 160/2019;

- Per gli **immobili diversi** dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base e' pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, ai sensi del comma 754 della L. 160/2019;



- A decorrere dall'anno 2020, **limitatamente agli immobili non esentati** ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), ai sensi e nei modi di cui al comma 755 della L. 160/2019;

Precisato che:

- A decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30/06/2020, ai sensi del comma 756 della L. 160/2019;

- In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa, ai sensi del comma 757 e 764 della L. 160/2019.

Considerato peraltro che:

- L'obbligo di predisporre la delibera di approvazione delle aliquote dell'Imu tramite un'apposita applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente di elaborare il «prospetto delle aliquote» da allegare alla delibera scatta solo dal 2021, come specificato con la risoluzione MEF n. 1/D del 18/02/2020, e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto citato al comma 756 della L. 160/2019;

- La delibera in questione acquista efficacia per l'anno di riferimento una volta pubblicata entro il 28 ottobre del medesimo anno sul sito internet [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it) e che, a tal fine, la trasmissione al MEF per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) deve avvenire entro il termine perentorio del 14 ottobre, ai sensi del comma 767 della L. 160/2019;

ed inoltre che:

- I soggetti passivi, ad eccezione di quelli di cui al comma 759 lettera g) della L. 160/2019, devono presentare la dichiarazione o, in alternativa, trasmetterla in via telematica secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti, ai sensi del comma 769 della L. 160/2019;

- Gli enti di cui al citato comma 759, lettera g), devono presentare la dichiarazione, il cui modello è approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'ANCI, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. Si applica il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200 e la dichiarazione deve essere presentata ogni anno, ai sensi e nei modi di cui al comma 770 della L. 160/2019;

- Per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020, ai sensi del comma 779 della L. 190/2019;



Rilevato che nel Comune di Capoterra, inserito nell'elenco dei comuni montani allegato alla circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993 e nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istat, risultano esenti dall'I.M.U.:

- terreni agricoli adibiti all'esercizio dell'attività in forma imprenditoriale;
- i fabbricati rurali strumentali di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133;

Visto:

- che con deliberazione C.C. n. 25 del 25/02/2020 è stato approvato il documento unico di programmazione (DUP) periodo 2020-2022, ai sensi dell'art.151 e art. 170, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000;

-che con Deliberazione C.C. n. 26 del 25/02/2020 è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per gli anni 2020/2020 ai sensi dell'art 151 e art. 162, primo comma, del [D.Lgs. 267/2000](#), osservando i principi contabili generali e applicati allegati al [decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#);

Considerato pertanto che il contesto normativo della fiscalità locale a far data dal 2020 è interessato da significativi mutamenti, così come indicato dalla legge di bilancio 2020, che prevede, come detto, l'abolizione con decorrenza dal 2020 della IUC, disciplinata dall'art. 1 c. 639 della L. 147/2013, a eccezione delle disposizioni relative alla TARI;

Dato atto quindi che dal 2020 ha efficacia la disciplina della nuova imposta unica e che i Comuni possono pertanto approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 e comunque non oltre il 30/06/2020. Le deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché approvate entro quel termine, avranno effetto dal primo Gennaio.

Considerato che si rende necessario, per il raggiungimento del pareggio di bilancio approvare la maggiorazione delle aliquote;

Visto il parere in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il parere in ordine alla regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento di Funzionamento del Consiglio Comunale;

**La Presidente del Consiglio**, con l'ausilio degli scrutatori precedentemente nominati, pone ai voti l'argomento posto all'ordine del giorno;

(al momento della votazione risulta assente il Consigliere Magi F. – presenti n.20)

Proceduto a votazione fra i 20 consiglieri e consigliere presenti in compresenza fisica e videoconferenza, che dà il seguente risultato:

Votanti Favorevoli: n°11 (Sindaco, Pinna V., Zaccheddu M., Cau F. Baire V., Fiume G., Aroni A., Littarru G., Cossu M. Marcis R. Mallus G);

Contrari: n°09 ( Piano S., Espa P., Dessì F., Dessì D., Picci G., Frau L., Volpi S., Frongia P. Montis G.)

Astenuti: n° 0

**Visto** l'esito della votazione espressa sull'argomento suindicato,

## DELIBERA

1. Di approvare, per l'anno di imposta 2020, le seguenti aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU):



Aliquota	Misura
Aliquota abitazione principale e relative pertinenze (solo A/1, A/8 e A/9)	<b>5 per mille</b>
Aliquota unità immobiliari concesse in comodato d'uso gratuito, riduzione base imponibile del 50 per cento a particolari condizioni (comma 247 L. 190/2019)	<b>10 per mille</b>
fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	<b>1,0 per mille</b>
Aliquota per unità immobiliari ad uso produttivo del gruppo catastale D	<b>10 per mille</b>
Terreni agricoli adibiti all'esercizio dell'attività in forma imprenditoriale	<b>azzeramento</b>
Fabbricati rurali strumentali del gruppo catastale D10 o con annotazione di ruralità	<b>azzeramento</b>
Aree fabbricabili e altri fabbricati	<b>10 per mille</b>

1. Di stabilire nella misura di € 200,00 la detrazione per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, dando atto che la stessa si applica altresì agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP (istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616);
2. Di assimilare all'abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
3. Di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) - ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, come modificato dall'Art. 15 bis del D.L. n. 34 del 30/04/2019, convertito in legge n. 58 del 26/06/2016 - e la conseguente pubblicazione sul sito internet [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it);
4. Di dare atto che, ai sensi del comma 767 della L. 160/2019, la delibera in questione acquista efficacia per l'anno di riferimento una volta pubblicata entro il 28 ottobre del medesimo anno e che, a tal fine, la trasmissione di cui al punto 4. deve avvenire entro il termine perentorio del 14 ottobre.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerata l'urgenza, ai sensi del comma 4° dell'art. 134 del D.Lgs. n° 267/2000, con separata votazione palesemente espressa dai 20 consiglieri e consigliere presenti in presenza fisica e videoconferenza, che dà il seguente risultato:

Votanti Favorevoli: n°11 (Sindaco, Pinna V., Zaccheddu M., Cau F. Baire V., Fiume G., Aroni A., Littarru G., Cossu M. Marcis R. Mallus G);

Contrari: n°09 (Piano S., Espa P., Dessì F., Dessì D., Picci G., Frau L., Volpi S., Frongia P. Montis G.)

Astenuti: n° 0

## DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.



COMUNE DI CAPOTERRA

---

Letto, approvato e sottoscritto.

*LA SEGRETARIA GENERALE  
F.to D.ssa Maria Efsia Contini*

---

*LA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
F.to D.ssa Veronica Pinna*

---

---

La presente deliberazione è pubblicata all'Albo pretorio del Comune per quindici giorni.

*LA SEGRETARIA GENERALE  
F.to D.ssa Maria Efsia Contini*

---

---

Copia conforme all'originale per uso amministrativo rilasciata il \_\_\_\_\_.

*IL FUNZIONARIO*

---